

*Approfondimento redatto da Angela Perrano, Head of Finance and Controlling / Commercialista in Compendium.*

## **Semplificazioni in tema di Fatturazione Elettronica**

### **Abolizione dell'esterometro**

L'articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha ridefinito la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 dovrà essere utilizzato il formato XML delle fatture elettroniche anche per la trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di invio dell'esterometro per le operazioni transfrontaliere.

### **Operazioni con l'estero: Fattura Elettronica**

Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 ha previsto - a partire dal 1° gennaio 2022 - l'utilizzo di un **unico canale di trasmissione** (il Sistema di Interscambio - SDI) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l'estero, eliminando in tal modo l'obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.

La comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero dovrà essere effettuata adottando il **formato XML** attualmente utilizzato per l'invio delle e-fatture.

Per le **fatture attive** relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;

Per le **fatture passive**, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

### **Fatture attive verso soggetti non residenti. Emissione fattura elettronica tipo TD01.**

Tipo TD01: relativamente all'emissione delle fatture attive verso soggetti non

residenti non sarà più possibile l'emissione cartacea della fattura con consegna al cliente, ma sarà necessario procedere all'emissione di una fattura elettronica con codice documento TD01.

In questo caso la fattura emessa nei confronti del soggetto estero va compilata inserendo nel campo <CodiceDestinatario> il codice convenzionale <XXXXXXX> o, se questi dispone di partita Iva o codice fiscale italiano, il codice <0000000> (ad esempio il caso dei soggetti residente a Livigno o a Campione d'Italia, territori che, ai sensi dell'articolo 7, Dpr 633/1972, non rientrano nel territorio dello Stato italiano e pertanto le operazioni con soggetti residenti/stabiliti in tali Comuni si considerano quindi operazioni transfrontaliere). La copia cartacea della fattura dovrà comunque essere inviata al cliente estero.

### **Fatture passive ricevute da fornitori esteri. Generazione fattura elettronica tipo TD17, TD18 e TD19.**

A partire dal 01.01.2022 il soggetto passivo italiano che riceverà una fattura cartacea dal fornitore estero dovrà generare un documento elettronico in formato xml e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate mediante il canale SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tenere conto nella liquidazione iva.

**Tipo TD17:** acquisti di servizi dall'estero, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l'IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

**Tipo TD18:** acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l'imposta con la procedura di integrazione di cui all'art. 46 del D.L. n. 331/1993.

**Tipo TD19:** acquisti di beni dall'estero, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l'IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

## **Come effettuare l'invio allo SDI**

L'invio allo SDI dovrà essere effettuato:

- entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni effettuate/prestazioni rese;

- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (per le operazioni con soggetti Ue) o di effettuazione dell'operazione (per le operazioni con soggetti extra-Ue), con riferimento agli acquisti effettuati/prestazioni ricevute. A tal fine sarà necessario adeguare i propri sistemi gestionali e contabili ai fini dell'emissione e della contabilizzazione delle fatture.

### **Note Metodologiche**

Per tutti i tipi documento TD17/TD18/TD19 dovrà essere indicato nel campo destinatario (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, e pertanto tali documenti verranno recapitati dallo SDI anche tra i documenti passivi dello stesso soggetto passivo che li ha emessi.

### **Conservazione Digitale**

I nuovi documenti informatici creati con i tipi documenti sopra menzionati dovranno essere assoggettati al processo di conservazione digitale (con apposizione della firma del responsabile della conservazione) e dovranno essere collegati logicamente nel sistema documentale aziendale, rispettivamente alla fattura intracomunitaria o estera di riferimento, anch'essa opportunamente digitalizzata al fine di attuare la piena digitalizzazione del ciclo passivo.

### **Allineamento dei termini ai fini dei documenti IVA Precompilati**

Le novità in tema di fatturazione si inseriscono in un più ampio sistema di integrazione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, il quale prevede, a regime, la messa a disposizione, sulla propria area riservata, dei registri iva, delle liquidazioni periodiche e delle dichiarazioni iva precompilate. Già a partire dal 2022 saranno infatti disponibili sull'area riservata del cliente i registri iva precompilati e le liquidazioni iva per tutti i soggetti passivi iva trimestrali, eventualmente da integrare con i dati non disponibili all'Agenzia.

Nessuna menzione è fatta relativamente ai modelli intrastat che risultano quindi ancora obbligatori.

La nuova tempistica consente di **allineare i termini di trasmissione dei dati** delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica IVA e della dichiarazione IVA annuale (art. 4, D.Lgs. n. 127/2015).

Il decreto Sostegni (art. 1, comma 10, D.L. n. 41/2021) ha disposto un **ulteriore differimento** dell'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione

dei documenti precompilati rilevanti ai fini dell'IVA. In particolare, le **bozze dei registri IVA** e delle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** saranno predisposte dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. La bozza della **dichiarazione IVA annuale** sarà, invece, messa a disposizione dei contribuenti soltanto a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

### **Nuovo Regime Sanzionatorio dal 2022.**

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (L. 178/2020, art. 1, co. 1104).